

Assunzione di partecipazioni comportanti la responsabilità illimitata e mancata autorizzazione assembleare

Massima

Il focus dell'art. 147, comma 5, l.fall. non appare diretto verso una o altra forma di esercizio dell'attività di impresa (individuale o, per contro, collettiva), ma è volto piuttosto verso l'ipotesi in cui - una volta dichiarato il fallimento di un singolo - emerga che, invece, si tratta di una impresa riferibile ad una società. Pertanto, non vi è alcuna ragione che, nell'ipotesi disciplinata dalla citata norma, possa giustificare un differenziato trattamento normativo, ammettendo o non ammettendo il fallimento di una società che risulti socia di fatto di una società irregolare a seconda che il socio già fallito sia un imprenditore individuale o collettivo.

Commento

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso di una s.n.c. ("**Società Alfa**") e dei suoi soci avverso alla dichiarazione di fallimento di una società di fatto (la "**Partecipata di Fatto**") esistente tra una S.r.l. ("**Società Beta**") e la stessa Società Alfa e, conseguentemente, di quest'ultima e dei suoi soci, a seguito della dichiarazione di fallimento della Società Beta.

La Corte, rigettando il ricorso, ha confermato una interpretazione estensiva della norma di cui all'articolo 147, comma 5, legge fallimentare, confermando che per la dichiarazione di fallimento della società socia - insieme ad altra società già fallita - di una società di fatto irregolare, non è necessario l'accertamento dello stato di insolvenza.

Nella pronuncia, i giudici hanno condiviso l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui "*accertata l'esistenza di una società di fatto insolvente della quale uno o più soci illimitatamente responsabili siano costituiti da società di capitali, il fallimento di queste ultime costituisce una conseguenza "ex lege" prevista dalla L. Fall., art. 147, comma 1, senza necessità dell'accertamento della loro specifica insolvenza*" (Cass. civ. n. 10507/2016). In primo luogo, stante quanto disciplinato dall'articolo 147, comma 5 della l. f., non sembra infatti ravvisarsi alcuna motivazione che possa giustificare un trattamento differenziato a seconda che il socio sia una persona giuridica o fisica, in quanto "*al pari di qualunque altro soggetto dell'ordinamento, la persona giuridica risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri delle obbligazioni che la concernono*" (Cass. civ. n. 366/2021). In secondo luogo, atteso il fallimento della S.r.l., ne consegue l'estensione fallimentare a una società in nome collettivo che non gode di un'autonomia patrimoniale perfetta.

In merito alla possibilità che una società di capitali partecipi ad una società di fatto, la Corte ha inoltre precisato, conformandosi a quanto precedentemente affermato (in Cass. civ. n. 10507/2016), che tale partecipazione, comportante responsabilità limitata, rimane valida ed efficace anche in mancanza di autorizzazione assembleare all'assunzione della partecipazione, non essendo quindi necessario il rispetto di quanto previsto dall'articolo 2361 comma 2 c.c.. Tale norma rileva infatti solo sul piano del rapporto tra i soci e gli amministratori della società, non anche tra quest'ultima e i terzi.

Infine, la Corte ha sancito la legittimità della dichiarazione di fallimento dei soci della s.n.c., in considerazione della circostanza per cui in una società di persone, la responsabilità della società e quella dei soci costituiscono un plesso unitario, e, più precisamente, l'articolo 147, comma 1, l. f. sancisce che la dichiarazione di fallimento di una s.n.c. comporta in ogni caso il fallimento dei suoi soci illimitatamente responsabili.